

PROTOCOLLO D'INTESA UNIVERSITÀ/REGIONE[« Back](#)

Protocollo d'intesa tra Università degli Studi di Perugia e Regione dell'Umbria riguardante il riconoscimento dei crediti formativi certificati nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

Visto il Decreto n. 436 del 31 ottobre 1999 "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 69 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS);

Visto il Decreto del MURST n. 509 del 3/11/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

Visto il Decreto del MIUR del 3/08/2000 "Determinazione delle classi di laurea universitarie";

Vista la D.G.R. n. 1694 del 04/12/2002, con la quale è stato approvato il Protocollo d'intesa tra Università degli Studi di Perugia e la Regione dell'Umbria riguardante la programmazione dei progetti d'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e, in particolare, il riconoscimento di crediti formativi certificati in esito ai percorsi IFTS come "crediti formativi universitari" nell'ambito della laurea triennale;

Premesso che è stata conferita delega all'Assessore Gaia Grossi di firmare l'accordo;

Si comunica che, in data 12/02/03, il Protocollo d'intesa è stato sottoscritto dall'Assessore Gaia Grossi e dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia.

**PROTOCOLLO D'INTESA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA / REGIONE DELL'UMBRIA**

TRA

il Prof. Francesco Bistoni, nato a Città di Castello, il 27 marzo 1943, in qualità di Rettore e Legale rappresentante dell'Università degli Studi di Perugia, per questo Protocollo, domiciliato a Perugia, presso la sede dell'Università degli Studi di Perugia, piazza dell'Università n.1, d'ora innanzi denominato "Università"

E

La Prof.ssa Gaia Grossi, nata a Perugia, il 27/09/49, in qualità di Assessore alla ricerca, politiche formative, politiche del lavoro e politiche sociali in rappresentanza della Regione dell'Umbria, domiciliata, per questo protocollo, a Perugia, presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale n. 96, d'ora innanzi denominata "Regione"

PREMESSO CHE

- 1) l'art. 5, comma 7, del DM n. 509, del 3 novembre 1999, consente all'Università di riconoscere "... come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formativa di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.";
- 2) la legge 17 maggio 1999, n 144, recante "Misure in materie di investimento, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" istituisce, all'art. 69, il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
- 3) le linee guida approvate dal Comitato Nazionale per la programmazione IFTS, istituito presso il MIUR, così come condiviso dalla Conferenza Stato-Regioni, prevedono che l'Università - in quanto uno dei quattro soggetti di necessaria presenza - concorra alla progettazione e alla realizzazione dei progetti in parola;
- 4) il contributo dell'Università, ai fini del raggiungimento degli obiettivi IFTS, è imprescindibile per garantire agli allievi, nell'ambito delle azioni formative integrate, competenze scientifiche tali da consentire loro, oltre a una formazione che li agevoli per l'inserimento nel mondo del lavoro, anche un'eventuale spendibilità dei titoli finali, dei percorsi IFTS, a livello accademico;
- 5) l'Università è nelle condizioni, per quanto in premessa, di certificare gli interventi formativi e l'insieme delle attività che concorrono alla realizzazione dei percorsi ed è, altresì, il soggetto garante della scientificità del progetto;
- 6) la Regione, ai sensi dell'art. 69, della Legge 144, del 17 maggio 1999, è l'ente territoriale a cui è demandato il coordinamento ed il controllo degli interventi formativi IFTS;
- 7) le linee guida nazionali hanno previsto, per ciascuna regione, l'istituzione del Comitato Regionale di programmazione IFTS che, per ciò che attiene la Regione dell' Umbria, è stato istituito con atto n.1396, del 29/11/2000;

8) il Comitato Regionale IFTS ha sollecitato un accordo tra la Regione e l'Università per disciplinare il sistema del riconoscimento dei crediti formativi, nell'ambito dei percorsi IFTS, ai sensi della normativa richiamata in premessa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1) Le premesse sono parte integrante del presente protocollo;

2) L'Università, nell'ambito dei percorsi IFTS, si impegna a:

a) garantire, nei singoli progetti presentati, il riconoscimento dei crediti formativi universitari, debitamente certificati con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo quanto stabilito dai Consigli dei diversi Corsi di Laurea cui possa essere riferito ciascun progetto e descritti in termini di competenze di base, trasversali e tecnico professionali;

b) offrire agli allievi un'attività di docenza pari ad un minimo di 20 crediti formativi universitari (ogni credito equivale a 8 ore di lezione frontale), da individuarsi all'interno dei piani di studio attivati, ovvero tra i piani di studio di più Corsi di Laurea coerenti con il progetto e da svolgersi presso la sede dell'Università tramite strumenti e metodologie innovative, anche multimediali;

c) riconoscere agli allievi, per le attività formative previste dal progetto (lezioni frontali, laboratori, stage, tirocini, etc.) in aggiunta a quelle disciplinate nella precedente lettera b), il numero di crediti, previsti negli ordinamenti didattici, per attività di cui all'art. 10, comma 1, lett. F) del D.M. 509/99 e un numero di crediti, sino al massimo previsto dagli ordinamenti didattici, per "attività formative a scelta dello studente";

d) valutare, previo esame di profitto da realizzarsi con le modalità di cui all'art. 11, comma 7, lettera d), D.M. 509/99, gli allievi titolari di credito con le medesime modalità degli studenti dell'accademia, nulla loro precludendo in termini di scala di valutazione, espressa in trentesimi;

e) consentire l'iscrizione al secondo anno di Corso di Laurea agli studenti che abbiano positivamente superato un percorso IFTS - e che quindi possiedono il relativo credito formativo- con le modalità preventivamente concordate dal Consiglio di Corso di riferimento;

3) La Regione si impegna a:

a) promuovere la formazione tecnica e professionale medio-alta all'interno di un sistema articolato e condiviso di integrazione tra istruzione (scolastica e universitaria), formazione professionale e lavoro;

b) favorire l'integrazione dei percorsi universitari definiti nel quadro della recente riforma degli ordinamenti con moduli professionalizzanti finalizzati a facilitare una immediata spendibilità delle competenze acquisite nel mercato del lavoro;

c) agevolare la transizione e l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro tramite la realizzazione di stages con borse di studio e tirocini;

d) valorizzare il ruolo e le attività di formazione proposte dall'Università nell'ambito di quanto previsto dal POR Ob. 3 2000-2006 nella misura C 3;

e) privilegiare il rapporto con l'Università degli Studi di Perugia in tutte le sue articolazioni regionali in quanto espressione delle esigenze accademiche del territorio di cui meglio interpreta gli interessi e le aspettative;

f) dare pubblicità ai contenuti della presente convenzione.